

COMUNE DI BRINDISI

LICENZA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI
per essere autorizzato a eseguire lavori di costruzione di n. 26 alloggi per
lavoratori agricoli - Brindisi - Frazione Tatarano - tra la Via
da progetto depositato in Comune e Via di P. di R.

Visto il parere dell'Ufficio Sanitario;
Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Sentite il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 17.11.1972;
Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia Locale e tutela delle strade comunali;
Vista la Legge Urbanistica del 17 agosto 1942, e le sue modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Comunale e Provinciale e le norme del Codice Civile in materia di edilizia;
Visto il regolamento generale sull'Igiene del lavoro, approvato con R. D. 14-4-1927, n. 530;

concede il proprio

NULLA OSTA

L. 5.000

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -

per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia,
di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte,
perchè risulti solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per
il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) Che la validità della presente licenza edilizia è subordinata all'inizio dei lavori entro 1 anno dalla sua consegna. L'interessato pertanto dovrà dare al Comune tempestiva comunicazione della data di inizio dei lavori che sarà accertato con verbale dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di mancata comunicazione, sarà considerato inizio dei lavori la data di consegna della presente licenza. L'interessato dovrà inoltre dare avviso per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale, perchè possa eseguirne il controllo, appena la costruzione avrà superato il livello del piano stradale.
- 2) Che la durata dei lavori non superi i mesi (ventiquattro).
- 3) Che il suolo pubblico da occupare e da limitare sia solo la parte prospiciente il fabbricato e per una larghezza massima di metri. Qualora le pavimentazioni di detto suolo pubblico dovessero essere danneggiate o distrutte, il titolare della presente licenza è tenuto a ricostruirle.
- 4) Che nell'esecuzione dei lavori e nella formazione delle impalcature, salvaguardata la pubblica incolumità e non venga interdetto per alcun motivo il pubblico transito.
- 5) Che vengano osservate tutte le Leggi e Regolamenti municipali in vigore con speciale riferimento alle segnalazioni diurne e notturne.
- 6) Che siano salvi e rispettati i diritti di terzi a norma del Codice Civile.